

## DECRETO 3 ottobre 2014, n. 205, in GU n.54 del 6-3-2015

Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. (15G00033)  
Vigente al: 6-3-2015

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto l'articolo 8, comma 7, lett. d), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, di seguito "Decreto legge", che prevede che con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplini le modalita' attuative delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);

Vista la lett. b) dell'articolo 8, comma 7, del decreto sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; che l'assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica;

Vista la lett. c), dell'articolo 8, comma 7 del decreto sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate dal presente regolamento;

Vista la lett. e), dell'articolo 8, comma 7, del decreto sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del presente regolamento, di regole tecniche volte a completare il quadro normativo di riferimento;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le note n. 43840 del 4 giugno 2013 e n. 20336 dell'8 marzo 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze con cui si e' provveduto a richiedere il parere di Banca d'Italia sulla bozza di regolamento in oggetto;

Visto il parere positivo espresso dalla Banca d'Italia con note n.

# Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

0715595/13 del 29 luglio 2013 e n. 0365986/14 del 4 aprile 2014;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2013;

Vista la nota n. 5261 del 22 aprile 2014, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento, si intende per:

- a) "legge assegni": il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
- b) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
- c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento di cui all'articolo 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- d) "negoziatore": la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l'assegno e' girato per l'incasso;
- e) "trattario": la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui e' detenuto il conto di traenza dell'assegno;
- f) "emittente": la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione;
- g) "immagine dell'assegno": copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter) del CAD, conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66 della legge assegni.

Art. 2

Presentazione in forma elettronica dell'assegno

1. Ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il negoziatore puo' presentare l'assegno al pagamento in forma elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca d'Italia.

2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia.

3. Ai fini del comma 1, si ha altresì presentazione in forma elettronica quando - nei casi e in conformita' a quanto stabilito dal regolamento della Banca d'Italia - il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo regolamento.

4. Gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge assegni, possono essere presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalita' di cui al comma 2.

Art. 3

Tempi

1. Il negoziatore presenta l'assegno al pagamento al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli e' stato girato per l'incasso.

2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalita' di cui

all'articolo 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire controlli di regolarità del titolo, e' tenuto a trasmettere al trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi, l'immagine dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

## Art. 4

### Protesto e constatazione equivalente

1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica.

3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento.

4. Il regolamento della Banca d'Italia puo' prevedere che per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti in essere con modalita' diverse da quella telematica.

5. Il regolamento della Banca d'Italia puo' dettare disposizioni per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.

## Art. 5

### Sicurezza

1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi in grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dell'assegno al pagamento secondo quanto disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia.

2. Con il regolamento della Banca d'Italia possono essere definiti requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine di garantire la sicurezza e la correttezza del processo di acquisizione e trasmissione dell'immagine dell'assegno in forma elettronica.

## Art. 6

### Dematerializzazione e conservazione degli assegni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilita', puo' incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l'immagine dell'assegno.

2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1 dispongano della competenza, della capacita' e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonche' dei requisiti eventualmente previsti dal regolamento della Banca d'Italia, per esercitare in maniera professionale e affidabile le attivita' di cui al comma 1. Tali soggetti svolgono le predette attivita' nel rispetto degli standard nazionali e internazionali di riferimento e in conformita' con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.

3. Il regolamento della Banca d'Italia puo' dettare disposizioni volte a disciplinare le caratteristiche dell'attivita' di trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta

dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonché i requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.

4. L'immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 sono conservate in conformità con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.

5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della Banca d'Italia, gli assegni cartacei sono conservati per un periodo di sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

6. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere l'utilizzo di uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.

## Art. 7

### Disposizioni di attuazione

1. Il regolamento della Banca d'Italia detta le regole tecniche per l'attuazione del presente regolamento.

## Art. 8

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia.

3. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere adeguate modalità temporali per l'efficacia delle norme in esso contenute aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.

Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 ottobre 2014

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.